



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 84/24

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30512 del registro di Segreteria su ricorso proposto dal Signor

G. P., nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS (C.F. OMISSIS),
rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dagli
Avv.ti Davide Tempesta (davide.tempesta@milano.pecavvocati.it) e
Raffaella Giubileo (raffaella.giubileo@milano.pecavvocati.it) del foro di
Milano ed elettivamente domiciliato in Bareggio (MI), Via Gran Sasso n. 49,
presso lo studio dell'Avv. Davide Tempesta,

avverso

L'INPS ex Inpdap sede di Varese, in persona dei Direttori *pro tempore*, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in
forza di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio,
con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 5.7.2023;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza del 15.2.2024, presente, per l'INPS, su delega dell'avv.

	Giulio Peco, l'Avv. Simone Schettino. Presente la difesa della parte	
	ricorrente (agli atti la delega dell'Avv. Davide Tempesta all'Avv.	
	Alessandro Corrente).	
	FATTO	
	Il Sig. G. P., dipendente pubblico appartenuto al Corpo dei Vigili del	
	Fuoco in quiescenza col sistema misto retributivo/contributivo - con servizio	
	utile, alla data del 31.12.1995, superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni -	
	hanno domandato, previa proposizione di istanza amministrativa, il	
	riconoscimento del diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto	
	dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – ad ottenere il ricalcolo, la riliquidazione	
	e il pagamento del trattamento pensionistico con l'attribuzione della	
	percentuale di rendimento ivi prevista ai fini del calcolo della pensione, con	
	decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.	
	Il ricorrente ha richiamato, a sostegno della domanda, giurisprudenza	
	favorevole della Corte dei Conti nella <i>subiecta materia</i> , in particolare il	
	recente pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza	
	n.1/2021/QM) e ha evidenziato che la spettanza del diritto previdenziale	
	invocato, così come delineato chiaramente nel pronunciamento delle Sez.	
	Riunite della Corte dei conti, deriverebbe chiaramente dal dettato della	
	disposizione legislativa e dall'interpretazione giurisprudenziale del quadro	
	normativo di riferimento.	
	Con Decreto di Fissazione di udienza del 10.8.2023, il giudizio	
	veniva chiamato per l'odierna udienza di discussione.	
	L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 3.2.2024	
	e ha eccepito di aver provveduto a riliquidare la pensione, con arretrati, nel	
	2	

	rispetto del criterio dettato dalla nota pronuncia delle Sezioni riunite	
	n.1/2021/QM.	
	L'ente previdenziale ha quindi chiesto che venga dichiarata la	
	cessazione della materia del contendere. Con la compensazione delle spese	
	di lite.	
	All'odierna udienza le parti hanno concluso in conformità agli atti	
	depositati in giudizio.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
	cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
	dal Sig. G., finalizzata ad ottenere la riliquidazione del trattamento	
	previdenziale sulla base della previsione dell'art.54, DPR n.1092/1973, è	
	stata integralmente accolta in via amministrativa dall'INPS in applicazione	
	del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite della	
	Corte dei conti (sentenza n.1/2021/QM).	
	L'INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione, di aver	
	proceduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale con decorrenza	
	1.6.2020 e al pagamento degli arretrati (cfr. Allegato B del fascicolo di	
	parte).	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese	
	del giudizio.	
	3	

